

SENATO DELLA REPUBBLICA - Legislatura 15^o

2^a Commissione permanente

Resoconto sommario n. 59 del 20/02/2007

Presidenza del Presidente

SALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per le politiche per la famiglia Maria Chiara Acciarini e per la giustizia Scotti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

(18) Vittoria FRANCO ed altri. - Norme sul riconoscimento giuridico delle unioni civili

(62) MALABARBA. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(472) RIPAMONTI. - Disposizioni in materia di unioni civili

(481) SILVESTRI ed altri. - Disciplina del patto civile di solidarietà

(589) BIONDI. - Disciplina del contratto d'unione solidale

(1208) Maria Luisa BOCCIA ed altri. - Normativa sulle unioni civili e sulle unioni di mutuo aiuto

(1224) MANZIONE. - Disciplina del patto di solidarietà

(1225) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di unione registrata, di unione civile, di convivenza di fatto, di adozione e di uguaglianza giuridica tra i coniugi

(1227) RUSSO SPENA ed altri. - Disciplina delle unioni civili

(Esame dei disegni di legge nn. 1225 e 1227, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481, 589, 1208 e 1224 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481, 589, 1208 e 1224 e congiunzione con l'esame dei disegni di legge n. 1225 e 1227 e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 17 gennaio 2007.

Il senatore MANZIONE (*Ulivo*) svolge un richiamo all'articolo 51, comma 3, del Regolamento del Senato, che disciplina l'ipotesi di connessione e concorrenza di iniziative legislative prevedendo che, qualora sia posto all'ordine del giorno un disegno di legge avente oggetto identico o strettamente connesso a quello di un progetto già presentato alla Camera dei deputati, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedano a possibili intese. Richiamando anche la norma speculare del Regolamento della Camera dei deputati, l'articolo 78, l'oratore evidenzia che, avendo la Commissione giustizia del Senato già posto all'ordine del giorno numerosi disegni di legge di iniziativa parlamentare in tema di unioni civili, sarebbe auspicabile e doveroso che il Governo presenti al Senato l'annunciato disegno di legge su questa materia.

Il senatore auspica, quindi, che il Presidente palesi, nelle forme che riterrà più opportune, l'orientamento della Commissione affinché il lavoro finora utilmente svolto possa proficuamente continuare, e che pertanto sia assegnato al Senato l'esame in prima lettura del disegno di legge governativo.

Il presidente SALVI ricorda che la Commissione giustizia del Senato ha iniziato l'esame dei disegni di legge di iniziativa parlamentare presentati in materia di coppie di fatto, anche sulla base di intese raggiunte con la Presidenza della Commissione giustizia della Camera dei deputati.

Dopo aver ribadito di non essere a conoscenza di un orientamento definitivo del Governo in ordine alla scelta sulla sede istituzionale in cui presentare il disegno di legge sulle unioni civili, assicura la Commissione che si farà carico di manifestare quanto prima alla Presidenza l'auspicio che il Senato esamini in prima lettura il disegno di legge in materia di diritti dei conviventi.

Il senatore D'ONOFRIO (*UDC*), palesando anch'egli il suo auspicio affinché il Governo presenti al Senato il disegno di legge sulle coppie di fatto, ricorda come il presidente Salvi, dimostrando una grande sensibilità istituzionale, abbia deciso di incardinare i disegni di legge sulle coppie di fatto di iniziativa parlamentare, rinviando però la discussione generale al momento della presentazione in Parlamento del disegno di legge governativo, considerando anche il fatto che in un ordine del giorno approvato in sede di esame di un disegno di legge finanziario, si impegnava il Governo a presentare entro il 31 gennaio il disegno di legge sulle unioni civili. A fronte della correttezza istituzionale della Commissione giustizia, il senatore auspica che in modo altrettanto corretto si comporti il Governo, anche

perchè - in un regime di bicameralismo perfetto - tutte e due i rami del Parlamento devono comunque approvare il disegno di legge nell'identico testo.

Il RELATORE, presidente Salvi, nel ribadire le considerazioni precedentemente espresse, illustra brevemente i due disegni di legge nn.1225 e 1227, entrambi a firma del senatore Russo Spena e di altri senatori, il primo dei quali, riprendendo in sostanza lo schema del disegno di legge n.62 del senatore Malabarba, distingue fra le tre diverse specie dell'unione registrata, riservata a due soggetti adulti dello stesso sesso legati da comunione di vita e di affetti e sostanzialmente equiparata al matrimonio, dell'unione civile e della convivenza di fatto, mentre il secondo opera introducendo nell'ordinamento la sola fattispecie dell'unione civile.

Egli propone quindi la congiunzione dei suddetti disegni di legge con i disegni di legge nn. 18, 62, 472, 481, 589, 1208 e 1224.

La Commissione concorda.

Il RELATORE svolge quindi, ad integrazione delle relazioni già svolte sui disegni di legge congiunti, alcune considerazioni che prendono le mosse dall'intenso dibattito svoltosi in queste settimane in diverse sedi, in particolare in vista della presentazione del disegno di legge del Governo, dibattito che a suo parere rischia di trasformarsi in un astratto confronto tra principi politici ed etici che si presumono inconciliabili.

A suo giudizio, invece, il dibattito sulla disciplina delle unioni civili dovrebbe essere correttamente impostato partendo da una ricognizione dell'effettivo quadro giuridico vigente in materia, allo scopo di approvare una legge che conferisca disciplina organica ad un fenomeno cui è stato attribuito un crescente riconoscimento dall'ordinamento giuridico italiano sia in via di giurisprudenza costituzionale e ordinaria, sia in conseguenza di un processo ormai quasi secolare di interventi legislativi particolari. In primo luogo, va ricordata la fondamentale sentenza della Corte costituzionale n.237 del 13 novembre 1986 che, nel rilevare lo speciale valore attribuito dalla Costituzione alla famiglia fondata sul matrimonio ai sensi dell'articolo 29, ha peraltro ritenuto come anche diverse forme di convivenza siano meritevoli di tutela alla luce dell'articolo 2 della Costituzione stessa, in quanto rientranti tra le formazioni sociali nelle quali si manifesta e si svolge la personalità umana, nonchè alla luce dell'articolo 3 in quanto dal principio dell'uguaglianza dei

cittadini davanti alla legge discendono evidentemente dei limiti alle disparità di trattamento dei conviventi rispetto ai coniugi.

Pertanto la Corte ha ritenuto in diverse occasioni di dover censurare disparità di trattamento, che apparivano palesemente ingiustificate: in particolare la sentenza n. 404 del 1988, che peraltro accoglieva un consolidato indirizzo della giurisprudenza di merito, ha dichiarato l'illegittimità della mancata previsione del diritto del convivente *more uxorio* di succedere nel contratto di locazione in immobili privati o di edilizia pubblica. A questo proposito il relatore osserva che, stando ai testi pubblicati dagli organi di stampa, su questo punto il disegno di legge presentato dal Governo proporrebbe un sostanziale arretramento, in quanto imporrebbe per la successione del contratto di locazione l'avvenuta nascita di figli comuni o, in alternativa, almeno un triennio di convivenza.

In sostanza dunque l'insegnamento della Corte costituzionale è nel senso dell'illegittimità di un eventuale intervento legislativo ordinario che determini una completa equivalenza degli effetti giuridici di diverse forme di convivenza con quelle derivanti dal matrimonio, ma anche della pari illegittimità di una disciplina di tali effetti che si traduca in una patente discriminazione dei soggetti conviventi, e dell'auspicabilità di interventi normativi che, in applicazione dell'articolo 2 della Costituzione, riconoscano la funzione e il valore della convivenza quale formazione sociale in cui si sviluppa la personalità umana e si esercita il principio di solidarietà.

Non si può certo affermare che, prima e dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la legislazione nazionale non abbia progressivamente riconosciuto tale valore.

Un primo significativo intervento in tal senso si è avuto con il decreto legislativo n.1726 del 20 ottobre 1918, che parificava alla vedova, ai fini della corresponsione della pensione di guerra, la donna che non avesse contratto matrimonio con il militare deceduto entro tre mesi dalla data della procura o dalla dichiarazione di contrarre matrimonio fatta in pericolo di vita, qualora vi fosse uno stato di preesistente convivenza.

Sempre in materia di legislazione sui caduti in guerra, la legge 13 marzo 1958 n.356, ha previsto l'assistenza per i figli naturali non riconosciuti del padre caduto in guerra, quando questi e la madre avessero convissuto *more uxorio* nel periodo del concepimento.

Un'innovazione di carattere sistematico è stata poi quella recata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n.136, in materia di anagrafe, che all'articolo 2 definiva come famiglia anche quella fondata su meri vincoli affettivi, sulla coabitazione e sulla messa in comune del reddito al fine del soddisfacimento

dei bisogni comuni, una nozione poi sviluppata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 che equipara il convivente al familiare ai fini delle dichiarazioni e degli adempimenti anagrafici.

Successivamente la legge 26 luglio 1975, n.374 (ordinamento penitenziario) ha previsto la possibilità di un permesso di uscita per il detenuto che debba recarsi a visitare il familiare o il convivente in pericolo di vita, mentre l'articolo 199 del codice di procedura penale, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica n.447 del 1988 dispone - con ciò risolvendo una questione fortemente discussa sotto il precedente codice di rito - che la facoltà di astensione dalla deposizione riconosciuta ai prossimi congiunti dell'imputato si applichi anche a chi, pur non essendo coniuge, conviva o abbia vissuto come tale con l'imputato stesso.

In ambito più strettamente afferente alla vita familiare, va ricordato che, mentre fin dal 1975 la legge n. 405 sui consultori familiari inserisce le "coppie" tra gli aventi diritto ai servizi assistenziali, accanto ai singoli e alle famiglie, la legge n.104 del 1983 in materia di adozione, prevede all'articolo 6, così come modificato dalla legge n.149 del 2001, che il requisito della stabilità di coppia degli aspiranti adottanti sia soddisfatto quando essi siano coniugati da un periodo di tre anni, al cui conseguimento concorre anche la convivenza stabile e continuativa nel periodo precedente il matrimonio.

Parimenti la predetta legge n.149 del 2001 e la successiva legge n.154 dello stesso anno, hanno innovato la disciplina sia civilistica che penalistica degli abusi familiari contemplando anche la condotta del convivente.

Negli ultimi 15 anni, infine, si sono succeduti una serie di interventi normativi che hanno riconosciuto ai conviventi specifiche posizioni giuridiche attive in passato riservate al coniuge o ai familiari.

Le legge n.302 del 1990, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, prevede l'elargizione dei benefici ai superstiti delle vittime anche a favore dei conviventi *more uxorio* di queste, ovvero a favore di persone che, senza rapporti di parentela, affinità o matrimonio, siano state a carico della persona deceduta e abbiano convissuto con essa nell'ultimo triennio, mentre la legge n.179 del 1992, recante norme per l'edilizia residenziale pubblica, prevedeva all'articolo 17 che, in mancanza di coniuge e figli minorenni, fosse attribuito al convivente *more uxorio* il diritto a sostituirsi al socio defunto di una cooperativa edilizia. In proposito va ricordato che numerose regioni, a cominciare dal Piemonte nel 1984, hanno riconosciuto il rapporto di convivenza ai fini dell'assegnazione di abitazioni popolari.

Dopo aver ricordato che la legge n. 91 del 1999 in materia di trapianti ha previsto che i medici forniscano informazioni sulle opportunità terapeutiche per le persone in attesa di trapianto ovvero sulle circostanze del prelievo per i donatori, al coniuge non separato o al convivente *more uxorio*, il relatore si sofferma su due innovazioni di particolare rilievo introdotte nella passata legislatura. In particolare, la novella dell'articolo 408 del codice civile introdotta dalla legge 2 gennaio 2004, n.6, in materia di amministratore di sostegno, stabilisce al terzo comma che, ove l'amministratore non sia stato designato dallo stesso interessato, il giudice tutelare proceda alla designazione, indicando il coniuge che non sia separato legalmente ovvero la persona stabilmente convivente, con preferenza rispetto agli ascendenti e ai discendenti dell'interessato stesso.

La legge n.40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, poi, stabilisce che possano accedere alle tecniche di procreazione coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi; va rilevato che in questa fattispecie il riferimento al sesso diverso trova evidentemente giustificazione nel fatto che qui si versa in materia di filiazione, laddove la formulazione del predetto articolo 408 del codice civile "persona stabilmente convivente" sembra chiaramente ammettere anche la possibilità che si tratti di coppia omosessuale.

Il relatore ritiene opportuno non aprire la discussione generale, in attesa delle decisioni del Governo in merito alla presentazione del suo disegno di legge al Parlamento, e rinvia il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,20.